



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 574 del 04/05/2026

OGGETTO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 1607/2020, IN RAGIONE DELLA PROPOSIZIONE DELLA MEMORIA QUALIFICATA COME RICORSO INCIDENTALE.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 6 maggio 2025, che conferma l'incarico al sottoscritto Dott. Ing. Antonio Rodondi, di dirigente del Settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

PREMESSO CHE:

- il Presidente della Provincia, con deliberazione n. 71 del 26 ottobre 2018, ha disposto di resistere avanti la Suprema Corte di Cassazione nei confronti del ricorso promosso da una società richiedente una concessione idroelettrica avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 65/2018;
- con determinazione dirigenziale n. 1058 del 30 ottobre 2018, l'incarico per la costituzione in giudizio della Provincia di Sondrio avanti la Suprema Corte di Cassazione è stato affidato, anche in via disgiunta, all'avv. Paola Brambilla con studio a Milano e all'avv. Maria Athena Lorizio con studio a Roma;
- il contenzioso, di R.G.N. 29877/2018, è stato definito con sentenza della Suprema Corte - Sezioni Unite Civili n. 1607/20 depositata il 24/01/2020, che ha respinto sia il ricorso principale della ricorrente che quello incidentale adesivo della Provincia, compensando le spese ma condannando le parti non vittoriose (tra cui la Provincia), al pagamento del contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale adesivo;
- con determinazione n. 356 del 1/04/2025 è stato disposto il pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate, del contributo unificato dovuto dalla Provincia per il ricorso principale; il 4/04/2025 si è provveduto al relativo pagamento (mandato n. 1631/2025);

ATTESO CHE al prot. n. 13567 del 22/04/2026 è stata notificata la ulteriore cartella di pagamento per crediti giudiziari n. 105 2026 00007000 41 000, con la quale l'importo del contributo unificato dovuto al Ministero della Giustizia in ragione della proposizione della memoria della Provincia qualificata come ricorso incidentale, è stato quantificato in € 1.151,10, oltre a € 5,88 per le spese di notifica (dunque per un totale di € 1.156,98);

RITENUTO pertanto, su proposta conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5 e segg. della L. 241/90, di dover provvedere al pagamento del contributo unificato, così come quantificato nella già menzionata cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate su incarico del Ministero della Giustizia;

VISTA l'allegata scheda contabile riguardante gli impegni di spesa;

DETERMINA

1. di provvedere al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a titolo di contributo unificato dovuto in ragione della proposizione della memoria qualificata come ricorso incidentale adesivo, per effetto della sentenza n. 1607/20 citata in premessa, dell'importo complessivo di € 1.156,98;
2. di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica rata entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento citata in premessa, utilizzando l'apposito modulo allegato;
3. di dare atto che tutte le informazioni inerenti alla spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile;
4. di dare atto che la presente determinazione annulla e sostituisce la precedente n. 550/2025 alla quale, per mero errore materiale, non era stata allegata la scheda contabile.

Il Dirigente
ANTONIO RODONDI
F.to digitalmente